

Delib.G.P. 6 febbraio 2012, n. 191 ⁽¹⁾.

Approvazione dei "Criteri e modalità di concessione di contributi per spese correnti e investimenti ad enti pubblici e privati, ai sensi della L.P. n. 13/1991" e revoca della Delib.G.P. 14 febbraio 2011, n. 233 e della Delib.G.P. 30 settembre 1996, n. 4575 e revoca parziale della Delib.G.P. 23 ottobre 2000, n. 3943 tutte nel testo vigente.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 21 febbraio 2012, n. 8, Supplemento n. 1.

La legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche e integrazioni "Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano" ed in particolare l'art. 20-bis prevede la concessione di contributi per spese correnti e investimenti da parte della Provincia autonoma di Bolzano ad enti pubblici e privati che operano senza scopo di lucro nel territorio provinciale e che svolgono per statuto attività socio-assistenziale;

Le leggi provinciali 18 maggio 2006, n. 3, 15 gennaio 1977, n. 2, 9 aprile 1996, n. 8, 19 aprile 1973, n. 11, 30 ottobre 1973, n. 77, 17 settembre 1973, n. 59 e relative modifiche regolano nell'ordine i seguenti settori: devianza e marginalità sociale, famiglia, infanzia, anziani, disabili, psichiatria sociale e dipendenze;

La legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 2 "Criteri per l'attribuzione di vantaggi economici" prevede che la Giunta provinciale, con propria deliberazione, predetermina i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, borse di studio, incentivi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

La deliberazione n. 233 del 14 febbraio 2011 e successive modifiche stabilisce i criteri di concessione di contributi per spese correnti e investimenti ad enti pubblici e privati, senza fine di lucro operanti nel settore sociale;

Si ritiene necessario e opportuno, approvare alcune modifiche ed integrazioni ai criteri vigenti per i seguenti motivi;

1. nell'articolo 4 il comma 3 viene riformulato e le lettere a) e b) eliminate per facilitare la lettura e il calcolo della parte dell'avanzo d'amministrazione dell'anno precedente destinata alle entrate nella domanda di contributo;

2. nell'articolo 4 dopo il comma 4 vengono inseriti i comma 5 e 6 per assicurare che i beni immobili vengano utilizzati per scopi sociali e per rendere più responsabili gli enti richiedenti nel predisporre le domande di contributo;

3. nell'articolo 6, comma 1, lettera a) viene introdotta una percentuale di contributo fissa pari al 40 per cento della spesa ammessa per interventi di assistenza alle persone senza dimora rientrando tale compito tra le funzioni proprie dei Comuni;

4. nell'articolo 6, comma 2, le lettere b) e c), vengono unificate in un'unica lettera b) e viene introdotta una percentuale di contributo unica pari al 70 per cento della spesa ammessa per acquisto

e riadattamento di attrezzature, mobili, arredamento e mezzi di trasporto, garantendo così una uniformità di trattamento delle diverse tipologie di investimento;

5. nell'*articolo 7*, comma 1, lettera c), la percentuale del contributo massimo è ridotta dall'80 al 75 per cento della spesa ammessa al fine di incrementare la quota di autofinanziamento da parte dell'ente beneficiario del contributo;

6. nell'*articolo 7*, comma 1, lettera d) si è provveduto a riformulare l'oggetto dell'attività ammessa a contributo precisando la natura socio-ricreativa e preventiva degli interventi a sostegno di minori e famiglie mantenendo invariata la percentuale di contribuzione già precedentemente applicata;

7. nell'*articolo 7*, comma 1, la lettera g) viene modificata in quanto con l'integrazione proposta si viene a colmare un vuoto normativo e si esplicita la possibilità di sostenere azioni nell'ambito dell'affido e dell'adozione di minori che non erano espressamente previste dai criteri;

8. nell'*articolo 8*, comma 1, le lettere a) e c), vengono unificate in un'unica lettera a) e viene introdotta una percentuale di contributo fissa in quanto l'esperienza ha dimostrato che in questo settore non ha senso applicare indicatori di qualità;

9. nell'*articolo 8*, comma 1, la lettera b), riguardante l'organizzazione di soggiorni per anziani, viene modificata per adeguare l'età dei partecipanti all'aumentata età pensionabile e alla modifica degli stili di vita, oltre a fissare l'importo previsto per questo tipo di soggiorni ad un livello che ne consenta il finanziamento anche in futuro;

10. nell'*articolo 9*, comma 1, lettera f), viene ridotta la percentuale del contributo massimo dal 85 al 80 per cento della spesa ammessa al fine di incrementare la quota di autofinanziamento da parte dell'ente beneficiario del contributo;

11. nell'*articolo 9*, comma 2, nella lettera a), al fine di incrementare la quota di autofinanziamento da parte dell'ente beneficiario del contributo, viene ridotta la percentuale del contributo dal 85 al 80 per cento della spesa ammessa, e le lettere b) e c), vengono unificate in un'unica lettera b) e viene introdotta una percentuale di contribuzione unica pari al 70 per cento della spesa ammessa, garantendo così una uniformità di trattamento delle diverse tipologie di investimento;

12. nell'*articolo 10*, comma 1, lettera a) viene introdotta una percentuale di contributo fissa pari al 80 per cento della spesa ammessa in quanto l'esperienza ha dimostrato che in questo settore non ha senso applicare indicatori di qualità;

13. nell'*articolo 10*, comma 1, lettera b) viene ridotta la percentuale di contributo dal 85 al 80 per cento della spesa ammessa e stabilita una durata massima del progetto pilota al fine di incrementare la quota di autofinanziamento da parte dell'ente beneficiario del contributo;

14. nell'*articolo 10*, comma 1 la lettera d) viene integrata per poter coordinare meglio tra di loro le risorse per l'offerta di formazione e aggiornamento nonché le rispettive offerte e iniziative;

15. nell'*articolo 10*, comma 1, lettere e) e f) viene introdotta una percentuale di contributo fissa pari al 70 per cento rispettivamente 60 per cento della spesa ammessa in quanto l'esperienza ha dimostrato che in questi settori non ha senso applicare indicatori di qualità;

16. nell'*articolo 15*, comma 3 il testo "Ripartizione provinciale Politiche sociali" viene sostituito con la denominazione "Ripartizione Famiglia e Politiche sociali";

17. nell'*articolo 16*, comma 1 viene inserita la lettera k) che esclude dall'ammissibilità a contributo gli aiuti economici in quanto rientranti nelle funzioni proprie dei distretti sociali;

18. nell'*articolo 18*, comma 1 viene integrata la lettera d) per maggior chiarezza e uniformità di trattamento in tutti i settori della Ripartizione Famiglia e Politiche sociali;

19. all'*articolo 8* dell'allegato C di cui all'*articolo 7*, comma 1, lettera h) dei criteri, il contributo provinciale, al fine di incrementare la quota di autofinanziamento da parte dell'ente beneficiario del contributo, viene ridotto ad euro 20 a giornata per singolo bambino escludendo l'adeguamento annuale dell'importo in relazione alla variazione in aumento dell'indice dei prezzi di consumo;

Il Consiglio dei Comuni ha espresso in data 27 gennaio 2012 parere positivo sulle modifiche dei criteri, ponendo in due casi una condizione e sottoponendo in un caso una proposta;

Si ritiene necessario, per le motivazioni seguenti, di non accettare le condizioni:

— nel settore "Devianza e marginalità sociale" viene introdotta una percentuale di contributo fissa pari al 40 per cento della spesa ammessa per interventi di assistenza alle persone senza dimora, per armonizzare la concessione e rientrando tale compito tra le funzioni proprie (anche finanziariamente) dei Comuni; inoltre già finora la percentuale media concessa era del 46% e le nuove iniziative sono già state sostenute con il 40%;

— nel settore "Anziani" il Consiglio dei Comuni si dichiara d'accordo con l'aumento della soglia di età a 70 anni; la riduzione del contributo fisso da euro 11 a euro 9 intende garantire la sostenibilità finanziaria a lungo termine di questo tipo di intervento, che non rientra certamente tra gli ambiti essenziali dei servizi sociali ma che ha indubbiamente una valenza di promozione sociale. La differenza risultante di 28 euro per un soggiorno di 2 settimane viene ritenuta sostenibile;

La proposta del Consiglio dei Comuni di sostenere iniziative di formazione già con 5 (anziché 10) organizzazioni partecipanti, viene accettata, in quanto la logica della novità introdotta non è tanto basata sul numero di partecipanti, quanto sul fatto di non sostenere singole iniziative di formazione - che vanno coperte dalle organizzazioni tramite le normali entrate per attività ordinaria - quanto solo programmi ed iniziative di valenza strategica;

Si ritiene necessario, per motivi di maggior chiarezza e leggibilità, approvare il nuovo testo dei criteri e modalità di concessione di contributi con i relativi allegati e revocare la *deliberazione n. 233 del 14 febbraio 2011* e successive modifiche;

La *deliberazione n. 4575 del 30 settembre 1996* e successive modifiche stabilisce i criteri per la concessione di sussidi e contributi per studi e ricerche nel campo dei servizi sociali ai sensi degli *articoli 8 e 22 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13*;

Si ritiene opportuno revocare la delibera n. 4575 del 30 settembre 1996 in quanto la concessione di questi contributi è già regolamentata nell'*articolo 10, comma 1, lettera c)* e non vengono più concessi contributi per tesi di laurea;

Per l'acquisto e all'adattamento di mezzi di locomozione di cui alla *deliberazione della G.P. n. 3943 del 23 ottobre 2000*, punti 3 e 4 è necessaria la presentazione del parere di congruità dei lavori di

adattamento del veicolo, rilasciato dalla "Commissione provinciale per l'esame dei ricorsi riguardanti l'accertamento dell'idoneità degli invalidi alla guida dei veicoli a motore". L'emissione di tale parere allunga in modo sensibile i tempi per la riscossione del contributo ed inoltre ad oggi non ha mai avuto esito negativo. Si ritiene dunque opportuno ai fini dello snellimento delle pratiche amministrative revocare la lettera e) del punto 3 e la lettera c) del punto 4 (Modalità di presentazione della domanda) riferite al parere della Commissione.

Tutto ciò premesso e considerato la Giunta provinciale a voti unanimi espressi nei modi di legge,

Delibera

[Testo della deliberazione]

1. di approvare il nuovo testo e i relativi allegati dei "Criteri e modalità di concessione di contributi per spese correnti e investimenti ad enti pubblici e privati, ai sensi della *L.P. n. 13/91*" in base alle motivazioni esplicitate nelle premesse;
 2. di revocare le *deliberazioni n. 233 del 14 febbraio 2011*, n. 4575 del 30 settembre 1996 e n. 3943 del 23 ottobre 2000, quest'ultima limitatamente alla lettera e) del punto 3 e alla lettera c) del punto 4 dell'allegato, tutte nel testo vigente;
 3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e dell'*articolo 28 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17*.
-
-

Allegato

Criteri e modalità di concessione di contributi per spese correnti ed investimenti ad enti pubblici e privati ai sensi dell'*articolo 20-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13*, e successive modifiche ed integrazioni

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1 *Ambito di applicazione.*

1. I presenti criteri disciplinano l'assegnazione di contributi per lo svolgimento di attività socio-assistenziali nel territorio provinciale, ai sensi dell'*articolo 20-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13*, e successive modifiche ed integrazioni.
-
-

Articolo 2 Beneficiari.

1. Possono accedere ai contributi gli enti pubblici o privati che, per statuto, svolgono nel territorio provinciale e senza fini di lucro le attività di cui all'*articolo 3* dei presenti criteri.

Articolo 3 Attività ammesse a finanziamento.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'*articolo 1, comma 1, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13*, e successive modifiche, sono ammesse a finanziamento le attività di cui all'*articolo 20-bis* della stessa legge, che si riferiscono ai seguenti settori di intervento:

- a) devianza e marginalità sociale;
 - b) famiglia e infanzia;
 - c) anziani;
 - d) disabili, psichiatria sociale e dipendenze;
 - e) attività intersettoriali.
-
-

CAPO II

Percentuali di contributo per i singoli settori d'intervento

Articolo 4 Ammontare del contributo.

1. Considerate le priorità programmatiche definite dalla Giunta provinciale in applicazione del Piano sociale provinciale, possono essere concesse le percentuali minime e massime di contribuzione per le varie attività di cui all'*articolo 3* dei presenti criteri, valutata la corrispondenza agli standard minimi e accertata, se prevista, la presenza degli indicatori di qualità definiti per ogni settore d'intervento, come disposto nel seguente *CAPO III* dei presenti criteri;

2. Il contributo concesso non può comunque essere superiore al contributo richiesto; le spese ammesse e le percentuali di finanziamento vengono confrontate con le entrate previste per quel tipo di attività, tenendo conto anche dell'eventuale avanzo d'amministrazione dell'anno precedente;

3. Per la formazione di una riserva per i momenti di difficoltà finanziaria e per far fronte a spese impreviste e investimenti, l'avanzo d'amministrazione dell'anno precedente viene considerato come entrata nella domanda di contributo fino ad un massimo del 20 per cento;

4. Per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili da parte di enti privati che hanno stipulato accordi o convenzioni con gli enti gestori dei servizi sociali il contributo massimo erogabile è pari al 95 per cento della spesa ammessa; con l'obbligo di prevedere un vincolo ventennale; per l'eventuale alienazione o cambio di destinazione d'uso di tali immobili è necessaria l'autorizzazione della Giunta provinciale, secondo quanto disposto all'*articolo 15, comma 2* dei presenti criteri;

5. Nel caso di sostegno per acquisto, costruzione, ristrutturazione generale o parziale di beni immobili l'investimento sovvenzionato è soggetto ad un vincolo di 30 anni per il rispettivo ambito di competenza;

6. Per immobili per i quali è stata sostenuta la costruzione o la ristrutturazione completa, per un periodo di 10 anni a partire dalla conclusione dei lavori non possono essere concessi ulteriori contributi per lavori edili, ad esclusione di lavori di adattamento previsti da norme di legge o di interventi per garantire la sicurezza della struttura.

Articolo 5 *Contributi a cooperative sociali di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.*

1. Alle cooperative sociali di cui all'*articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381* che svolgono attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate vengono concessi contributi per le sole spese correnti ai sensi dei criteri di cui all'*Allegato A*.

Articolo 6 *Percentuali di contributo nel settore "Devianza e marginalità sociale".*

1. Spese correnti

a) per servizi socio-assistenziali di accoglienza residenziale e semiresidenziale di persone senz'altro è concesso un contributo pari al 40 per cento della spesa ammessa;

b) per servizi socio-assistenziali di accoglienza residenziale e semiresidenziale e per il recupero sociale di persone entrate nel circuito penale o ex detenute, o persone ad altro titolo emarginate è concesso un contributo da un minimo del 75 fino a un massimo dell'85 per cento della spesa ammessa;

c) per attività socio-assistenziali di prevenzione, sostegno e aiuto a persone in condizioni di disagio o marginalità sociale quali nomadi, senz'altro, persone entrate nel circuito penale o ex detenute, o persone ad altro titolo in disagio o emarginate è concesso un contributo da un minimo del 60 fino a un massimo del 70 per cento della spesa ammessa;

d) per attività socio-assistenziali a favore di profughi è concesso un contributo pari al 90 per cento della spesa ammessa, in quanto da ritenersi interventi urgenti ed indifferibili.

2. Investimenti

a) per acquisto, costruzione, ristrutturazione generale o parziale, riadattamento e manutenzione di beni immobili, è concesso un contributo pari all'80 per cento della spesa ammessa;

b) per acquisto e riadattamento di attrezzature, mobili, arredamento e mezzi di trasporto, è concesso un contributo pari al 70 per cento della spesa ammessa;

c) per interventi urgenti ed indifferibili a favore di extracomunitari e profughi è concesso un contributo pari al 95 per cento della spesa ammessa.

Articolo 7 Percentuali di contributo nel settore "Famiglia e infanzia".

1. Spese correnti

a) per il servizio di assistenza domiciliare per l'infanzia-Tagesmütter è concesso un contributo pari al 70 per cento della spesa ammessa. Le spese relative alle assistenti domiciliari per l'infanzia-Tagesmütter sono ammesse limitatamente agli oneri previdenziali e alla copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile;

b) per il servizio di microstruttura per la prima infanzia vengono concessi contributi ai sensi dei criteri di cui all'*Allegato B*;

c) per attività di sostegno alla genitorialità, consulenza su problematiche educative, di convivenza familiare o di crisi della coppia, è concesso un contributo da un minimo del 65 fino a un massimo del 75 per cento della spesa ammessa;

d) per attività socio-ricreative e di prevenzione in favore di minori e famiglie è concesso un contributo da un minimo del 45 fino a un massimo del 50 per cento della spesa ammessa;

e) per attività di intermediazione in materia di adozioni internazionali è concesso un contributo pari al 70 per cento della spesa ammessa;

f) per iniziative di sensibilizzazione, prevenzione e sostegno in materia di abusi sessuali sui minori è concesso un contributo da un minimo del 60 fino a un massimo dell'85 per cento della spesa ammessa;

g) per iniziative di sensibilizzazione, prevenzione e sostegno a favore di minori in condizione di disagio sociale, così come per iniziative nell'ambito dell'adozione e dell'affidamento dei minori è concesso un contributo da un minimo del 60 fino a un massimo del 70 per cento della spesa ammessa;

h) per soggiorni marini aventi carattere socio-educativo e di promozione del benessere di minori aventi dimora stabile in provincia di Bolzano sono concessi contributi nel rispetto dei criteri di cui all'*Allegato C*;

i) per attività di prevenzione della violenza e dell'estremismo in ambito giovanile è concesso un contributo pari al 90 per cento della spesa ammessa.

2. Investimenti

a) per acquisto, costruzione, ristrutturazione generale o parziale, riadattamento e manutenzione di beni immobili, mobili, attrezzature, mezzi di trasporto e arredamento è concesso un contributo pari al 70 per cento della spesa ammessa;

b) per investimenti riguardanti strutture socio-pedagogiche/socio-terapeutiche integrate residenziali e semiresidenziali per minori vengono applicate le percentuali previste all'*articolo 6*, comma 2;

c) per investimenti riguardanti gli enti gestori del servizio consultoriale di cui alla *legge provinciale 17 agosto 1979, n. 10*, e successive modifiche, la percentuale di contributo è pari all'85 per cento della spesa ammessa.

Articolo 8 Contributo nel settore "Anziani".

1. Finanziamento delle spese correnti

1.1 Per le spese correnti possono essere concessi i seguenti contributi/percentuali di contributo:

- a) per attività dei club anziani e iniziative per anziani è concesso un contributo del 40 per cento della spesa ammessa;
- b) per l'organizzazione di soggiorni per anziani è concesso un contributo fisso nella misura di euro 9,00 al giorno per partecipanti con età minima di 70 anni, per un massimo di 14 giorni nell'anno a persona.

2. Finanziamento degli investimenti

2.1 Possono essere finanziate investimenti per le seguenti strutture:

- a) case di riposo e centri di degenza;
- b) comunità alloggio e altre forme di residenza assistita per anziani;
- c) alloggi per anziani
- d) assistenza diurna e domiciliare;
- e) centri diurni;
- f) club per anziani.

2.2 Per tali investimenti possono essere concessi i seguenti contributi:

- a) per acquisto, costruzione, ristrutturazione generale o parziale di immobili, un contributo sugli importi fissi o massimi di cui all'*Allegato D* o pari al 60 per cento;
- b) per riadattamento e manutenzione, acquisto di apparecchiature, attrezzature ed arredamento un contributo sugli importi fissi o massimi di cui all'*allegato D* pari 70 per cento.

2.3 Qualora la spesa effettuata e documentata risulti inferiore all'importo ammesso, il contributo viene proporzionalmente ridotto. Qualora l'importo ammesso sia definito come importo fisso, non si dà luogo a riduzione proporzionale del contributo fino ad una differenza del 10% rispetto all'importo fisso.

2.4 I finanziamenti possono essere concessi a comuni, comunità comprensoriali, consorzi di comuni, così come a soggetti pubblici e privati senza fine di lucro con sede legale e attività prevalente in provincia di Bolzano.

Qualora per investimenti di cui al punto 2.2, lettera a), volti alla realizzazione di case di riposo e centri di degenza, comunità alloggio e forme di residenza assistita o alloggi per anziani, per la parte di spesa non coperta da contributo provinciale si intenda accedere a finanziamenti aggiuntivi nell'ambito del finanziamento degli enti locali, la domanda può essere inoltrata solo da un comune o da un consorzio di comuni. In questi casi l'eventuale passaggio del contributo tra il comune e l'ente gestore della struttura dovrà essere regolato in forma di convenzione scritta e dovrà garantire il vincolo di destinazione dell'investimento agevolato.

Nel caso di domande di finanziamento volte alla realizzazione di case di riposo e centri di degenza, comunità alloggio e forme di residenza assistita o alloggi per anziani presentate direttamente da soggetti diversi da un comune o consorzio di comuni, per la concessione dei contributi è necessario il preventivo consenso dei comuni interessati alla realizzazione dell'investimento.

2.5 Tutte le domande vanno presentate alla Ripartizione 24 - Famiglia e politiche sociali, che ne valuta la corrispondenza alla pianificazione sociale provinciale, alla pianificazione di settore ed ai presenti criteri. Le pratiche per la concessione e la liquidazione delle domande per i contributi di cui al punto 2.2, lettera a), volti alla realizzazione di case di riposo e centri di degenza, comunità alloggio e forme di residenza assistita o alloggi per anziani, vengono svolte dalla Ripartizione 7 - Enti locali. Le pratiche per la concessione e liquidazione per le rimanenti domande di contributo vengono svolte dalla Ripartizione 24 - Famiglia e politiche sociali.

2.6 Per il finanziamento di investimenti volti alla realizzazione di strutture residenziali, con l'esclusione delle spese legate alla progettazione, è necessaria la presenza di un progetto esecutivo approvato dai competenti organi tecnici provinciali.

2.7 Gli investimenti agevolati ai sensi del punto 2, lettera a), sono soggetti ad un vincolo di destinazione all'assistenza per gli anziani per un periodo di 30 anni. Gli investimenti agevolati ai sensi del punto 2, lettera b), sono soggetti ad un vincolo di destinazione di 10 anni o fino al termine del normale ciclo di vita degli investimenti.

Con la presentazione della domanda di agevolazione gli enti si obbligano al rispetto di tale vincolo di destinazione. Il vincolo può essere revocato o modificato con provvedimento motivato della Giunta provinciale.

Qualora il previsto vincolo di destinazione non dovesse essere rispettato, il finanziamento dovrà essere restituito integralmente maggiorato degli interessi legali.

2.8 Per il finanziamento degli investimenti vanno osservati i criteri e i costi ammessi di cui all'Allegato D.

Articolo 9 *Percentuali di contributo nel settore "Disabili, psichiatria sociale e dipendenze".*

1. Spese correnti

a) per inserimento lavorativo di persone con disabilità e malati psichici è concesso un contributo da un minimo del 40 fino a un massimo del 60 per cento della spesa ammessa;

b) per inserimento lavorativo di persone con disabilità grave valgono i criteri di cui all'Allegato E;

c) per assistenza e integrazione sociale è concesso un contributo da un minimo del 60 a un massimo del 70 per cento della spesa ammessa;

d) per soggiorni fuori sede è concesso un contributo da un minimo del 60 fino a un massimo del 70 per cento della spesa ammessa;

e) per tempo libero e promozione delle relazioni sociali è concesso un contributo da un minimo del 40 fino a un massimo del 50 per cento della spesa ammessa;

f) per gestione di servizi sociali in favore di persone in situazione di disabili e malati psichici è concesso un contributo da un minimo del 75 fino a un massimo dell'80 per cento della spesa ammessa.

2. Investimenti

a) per acquisto, ristrutturazione e manutenzione di beni immobili è concesso un contributo pari all'80 per cento della spesa ammessa;

b) per acquisto e riadattamento di arredamento, attrezzature o apparecchi e di automezzi è concesso un contributo pari al 70 per cento della spesa ammessa.

Articolo 10 *Percentuali di contributo delle attività intersettoriali.*

1. Può inoltre essere concesso un contributo:

a) per iniziative di auto-mutuo aiuto in misura pari all'80 per cento della spesa ammessa;

b) per progetti pilota in misura pari all'80 per cento della spesa ammessa; la durata del progetto pilota non può essere superiore a tre anni;

c) per studi e ricerche in misura pari al 50 per cento della spesa ammessa;

d) per formazione ed aggiornamento in misura pari al 70 per cento della spesa ammessa; possono essere sostenute esclusivamente attività di agenzie di formazione accreditate o attività che vengono organizzate in un'ottica di sviluppo congiunto nell'interesse di almeno cinque organizzazioni partecipanti;

e) per attività di federazione e di coordinamento fra enti in misura pari al 70 per cento della spesa ammessa; per le attività di federazioni di cui enti associati sono in prevalenza enti privati senza fini di lucro e non erogano servizi, il contributo massimo è del 80 per cento;

f) per attività di consulenza e sensibilizzazione della popolazione in misura pari al 60 per cento della spesa ammessa.

CAPO III

Criteria di valutazione: standard minimi e indicatori di qualità nei singoli settori

Articolo 11 *Criteria di valutazione.*

1. Per poter accedere al contributo nella percentuale minima prevista al *Capo II* dei presenti criteri per ogni settore d'intervento, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti standard minimi:

a) presenza di programmazione annuale, almeno biennale nel caso di cooperative ed enti gestori di servizi, nel rispetto della programmazione provinciale e zonale con la definizione degli obiettivi di attività;

b) corretta e trasparente gestione economica e finanziaria;

c) rispetto della normativa nel campo del lavoro e previdenziale;

d) personale qualificato e sufficientemente bilingue, secondo i criteri di gestione fissati dalla Giunta provinciale;

e) rispetto dei criteri provinciali di cui all'*articolo 13 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13*, e successive modifiche, emanati per la definizione dei costi e delle tariffe.

2. Per la determinazione delle percentuali di contributo massimo aggiuntivo spettante, come stabilito nel *Capo II* dei presenti criteri per ogni singolo settore d'intervento, verranno presi in considerazione i seguenti indicatori di qualità, la cui ponderazione risulta dall'*Allegato "F"* dei presenti criteri:

a) coinvolgimento del volontariato e presenza di tirocinanti, stagisti o obiettori di coscienza;

b) formazione continua e aggiornamento del personale; qualificazione del personale e degli operatori volontari;

c) lavoro in rete e rapporti con gli enti gestori di riferimento;

d) presenza di programmazione pluriennale;

e) per attività e servizi socio-assistenziali alla persona, presenza di un progetto socio-educativo individualizzato comprendente momenti di verifica e un progetto di uscita;

f) flessibilità nell'offerta dei servizi ed accessibilità all'utenza;

g) coinvolgimento e partecipazione dei destinatari;

h) raggiungimento degli obiettivi del progetto;

- i) attività di prevenzione;
- j) monitoraggio della soddisfazione dell'utenza.

3. Al fine di perseguire gradualmente un miglioramento della qualità degli interventi, la Giunta provinciale può stabilire con propria deliberazione, ai sensi dell'*articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17* e successive modifiche, ulteriori indicatori di qualità e relative tabelle di ponderazione.

CAPO IV

Procedura

Articolo 12 *Termine di presentazione della domanda.*

1. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e redatta su apposito modulo, deve essere presentata all'Ufficio provinciale competente della Ripartizione Famiglia e politiche sociali entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento. Per le domande di contributo relative all'inserimento lavorativo di disabili gravi sono fissati oltre al 28 febbraio i termini del 31 maggio e 30 settembre dell'anno di riferimento.

2. La domanda per la concessione di un anticipo pari al 70 per cento del contributo concesso nell'anno finanziario precedente per spese correnti, come previsto dall'*articolo 20-bis, comma 4, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13*, e successive modifiche, redatta su apposito modulo, deve essere presentata entro il 15 dicembre.

3. Nel caso d'inoltro a mezzo raccomandata fa fede la data del timbro postale di spedizione.

4. In presenza di residua disponibilità finanziaria sul relativo capitolo di bilancio, possono essere accettate domande presentate oltre il termine sopraccitato e comunque non oltre il 30 settembre dell'anno di riferimento.

Articolo 13 *Documentazione.*

1. Alla domanda di contributo di cui al comma 1 dell'*articolo 12* deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, o dichiarazione che tali atti sono già stati precedentemente inoltrati all'ufficio nel testo vigente;
- b) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata di dati statistici con l'indicazione dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi programmati;
- c) relazione programmatica per l'attività prevista per l'anno di riferimento, con la motivazione di eventuali incrementi di spesa rispetto all'anno precedente;

d) Piano almeno biennale di programmazione da presentarsi obbligatoriamente solo in caso di cooperative;

e) dichiarazione inerente alla posizione relativa all'imposta sul valore aggiunto (IVA);

f) dichiarazione inerente alla ritenuta d'acconto relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES), ai sensi dell'*articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e successive modifiche;

g) dichiarazione inerente all'assolvimento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

h) dichiarazione che attesti il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi degli *articoli 3, comma 3 e 17, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68*;

i) parere di conformità delle spese per i soli richiedenti in convenzione con gli enti gestori dei servizi sociali o sanitari, secondo quanto disposto dall'*articolo 15* dei presenti criteri;

j) copia dell'eventuale attestazione di iscrizione al registro provinciale delle cooperative o relativa autocertificazione.

2. Per investimenti, alla domanda deve essere allegata la seguente ulteriore documentazione:

a) per lavori e acquisti superiori a euro 7.500,00 almeno tre preventivi di spesa, il progetto e la relativa relazione tecnico-illustrativa; per importi inferiori è sufficiente un solo preventivo di spesa;

b) l'esposizione dei motivi che giustificano l'esecuzione dei lavori rispettivamente gli acquisti, con particolare riferimento al preventivo prescelto;

c) il verbale di approvazione da parte dell'organo competente, relativo allo svolgimento dei lavori e rispettivamente agli acquisti;

d) una dichiarazione che attesti il rispetto della normativa provinciale ed europea vigente in materia di appalti pubblici.

3. Gli enti beneficiari del contributo devono presentare, entro il 31 luglio, il bilancio consuntivo dell'anno precedente, approvato dall'organo competente e corredato della relativa nota integrativa, del verbale e dell'eventuale relazione del collegio sindacale.

4. Qualora gli enti debbano affrontare interventi la cui realizzazione si estenda a due o più anni, deve essere presentato l'intero progetto e i relativi costi devono essere suddivisi nei rispettivi anni.

5. Il responsabile del procedimento assegna agli interessati, a pena di decadenza, un termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, per regolarizzare, rettificare o integrare la documentazione.

Articolo 14 Spese ammissibili.

1. In relazione alle priorità programmatiche disposte dalla Giunta provinciale in applicazione del Piano sociale provinciale sono ammissibili le seguenti spese correnti:

a) spese per iniziative, per il personale dipendente e non, quali ad esempio stipendi, imposte e oneri sociali, accantonamenti al fondo TFR, compensi, spese per aggiornamento e rimborsi spese; rimborsi spese per collaboratori volontari; spese per gli utenti, per la produzione, per il servizio mensa; spese amministrative quali canoni di locazione, spese condominiali, riscaldamento, pulizia, acqua, luce, spese postali e telefoniche, imposte e tasse, cancelleria, materiale di facile consumo, abbonamenti a giornali e riviste, assicurazioni e manutenzione ordinaria di immobili, arredi,

attrezzature, macchine e automezzi nonché spese per piccoli acquisti fino ad un valore massimo di euro 2.000,00.

2. Le retribuzioni corrisposte ai dipendenti dell'ente richiedente non possono essere né inferiori a quanto previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro né superiori a quelle previste per i dipendenti provinciali di pari qualifica. Al personale assunto e in possesso di una esperienza professionale già acquisita per il settore di attività in cui viene impiegato può essere attribuito un riconoscimento di anzianità corrispondente all'esperienza professionale acquisita.

3. I compensi da corrispondere a prestatori d'opera siano essi liberi professionisti, lavoratori autonomi occasionali o coordinati e continuativi, ove disciplinato dalla Giunta provinciale, non possono essere superiori agli importi fissati dalla stessa.

4. I rimborsi spese sono riconosciuti nella misura massima prevista dalla Giunta provinciale per i rimborsi delle spese sostenute dai propri dipendenti.

5. Per le sole attività del settore disabili, psichiatria sociale e dipendenze, di cui all'articolo 3, lettera d) dei presenti criteri, sono ammissibili anche le seguenti spese correnti:

a) per i soggiorni fuori sede valgono le disposizioni appositamente stabilite; per gite e manifestazioni di tempo libero viene ammessa una quota massima pro capite di euro 21,00 per i partecipanti e euro 37,00 per i volontari nonché le spese organizzative;

b) per il rimborso delle prestazioni di lavoro rese dagli utenti delle cooperative per l'inserimento lavorativo di persone in situazione di disabili viene ammesso come importo massimo il premio mensile stabilito dalla Giunta provinciale per le strutture di inserimento.

6. Sono ammissibili i seguenti investimenti:

a) costruzione, ristrutturazione generale o parziale, riattamento e manutenzione di beni immobili destinati all'attività dell'ente;

b) acquisto, riattamento e manutenzione di mobili, arredamento, mezzi di trasporto ed altre attrezzature occorrenti per lo svolgimento dell'attività dell'ente. Nella valutazione si tiene conto delle disposizioni per l'arredamento e le attrezzature di enti pubblici nonché dei prezzi di mercato per beni di media qualità;

c) acquisto, adattamento e manutenzione di automezzi; l'importo massimo ammissibile per una macchina di servizio è pari a euro 11.000,00 + IVA, per l'acquisto di un furgone è pari a euro 31.000,00 + IVA e per il relativo adattamento è pari a euro 11.000,00 + IVA.

Articolo 15 *Pareri di conformità e autorizzazioni.*

1. Qualora il richiedente del contributo abbia in atto una convenzione con gli enti gestori dei servizi sociali o sanitari, sono ammesse a contributo le sole spese conformi ai programmi concordati con gli enti di cui sopra. La conformità della spesa viene attestata mediante parere scritto rilasciato dagli enti gestori competenti, da prodursi ad opera dell'ente richiedente.

2. Per l'alienazione o il cambio di destinazione di immobili acquistati, costruiti o ristrutturati con finanziamenti erogati ai sensi dei presenti criteri è necessaria l'autorizzazione dell'assessore

competente, che contestualmente può subordinare il rilascio di tale autorizzazione alla restituzione dei finanziamenti erogati, in proporzione alla durata effettiva dell'utilizzo dei beni oggetto del finanziamento.

3. Al fine di rendere pubblico il sostegno della Ripartizione Famiglia e Politiche sociali attraverso la concessione di contributi:

a) per pubblicazioni, materiali vari d'informazione e pubblicità, manifesti, brochures, prodotti informatici e multimediali deve essere apportato in modo visibile il logo della ripartizione Famiglia e politiche sociali se per dette iniziative è stato concesso un contributo provinciale;

b) in tutte le occasioni di presentazione dell'ente rispettivamente delle attività dell'ente beneficiario dei contributi ai sensi dei presenti criteri, dovrà essere chiaramente citata la Ripartizione/l'Ufficio provinciale competente per la concessione del contributo.

4. A fronte di una preventiva specifica e motivata richiesta dell'ente interessato, il/la direttore/trice dell'ufficio competente può autorizzare il cambio parziale o totale di destinazione del contributo concesso.

Articolo 16 *Spese non ammissibili.*

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla spesa per la quale viene richiesto il contributo, dichiarata detraibile dall'ente;

b) gli interessi passivi;

c) il deficit d'esercizio dell'anno precedente;

d) gli ammortamenti;

e) la liquidazione del TFR;

f) feste natalizie;

g) buffet nelle assemblee generali;

h) onorari per professionisti conduttori di gruppi di auto-mutuo-aiuto;

i) le spese che esulano dalla normale organizzazione di feste, convegni, manifestazioni, assemblee quali: fiori e decorazioni, servizi fotografici e similari, salvo quanto disposto dall'articolo 14, lettera a), dei presenti criteri;

j) gli interessi di mora, multe, spese di rappresentanza quali offerte, omaggi e similari;

k) aiuti economici;

l) ogni altra spesa non sufficientemente delucidata o non supportata da adeguata documentazione.

Articolo 17 *Modalità di erogazione del contributo: anticipi e saldo.*

1. Su richiesta dell'ente, sono concesse le seguenti anticipazioni:

a) per spese correnti il 70 per cento del contributo concesso l'anno precedente ovvero il 50 per cento del contributo concesso nell'anno in corso agli enti che presentino domanda per la prima volta, nonché agli enti che non abbiano presentato domanda entro i termini di cui all'articolo 12 dei presenti criteri. L'anticipo non viene concesso nel caso di domande per attività intersettoriali qualora risulti essere inferiore a euro 2.000,00;

b) per spese di investimento il 50 per cento del contributo concesso, da liquidarsi, nel caso di lavori edili, solo dopo la presentazione del contratto d'opera o d'appalto. Le ulteriori rate saranno liquidate in base agli stati di avanzamento dei lavori eseguiti fino al raggiungimento del 90 per cento dell'intero contributo.

2. Gli enti che si avvalgono delle anticipazioni di cui al precedente comma, devono presentare, entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di liquidazione, il rendiconto delle spese effettuate fino alla copertura dell'anticipazione concessa.

3. In casi debitamente motivati dai beneficiari dell'anticipazione, il Direttore della Ripartizione provinciale Famiglia e politiche sociali può concedere una proroga del termine citato al comma 2 del presente articolo fino ad un massimo di un anno.

4. Nel caso di lavori edili, la liquidazione del saldo avviene dopo la presentazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori.

Articolo 18 Rendiconto.

1. Il rendiconto è composto da:

a) domanda di liquidazione del contributo;

b) una dichiarazione sostitutiva, rilasciata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, che attesti l'avvenuto svolgimento dell'intera attività programmata, la cifra effettivamente spesa in relazione all'intera somma ammessa a contributo nonché che tutti i relativi documenti di spesa sono in possesso dell'ente;

c) documentazione di spesa in originale, fino all'importo del contributo concesso, con un relativo elenco suddiviso per macrovoci. Per le spese del personale dipendente è possibile presentare, per ogni dipendente, un prospetto riassuntivo con le voci di costo elaborato da un commercialista o dal responsabile della contabilità del personale con timbro dell'ente e controfirmato dal legale rappresentante. Tutti i documenti di spesa dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni di legge, quietanzati, emessi a nome dell'ente beneficiario del contributo e dovranno riferirsi strettamente al previsto programma di attività dell'anno oggetto di contributo;

d) eventuale dichiarazione del numero delle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, qualora i richiedenti possano dimostrare tramite apposita dichiarazione di avere realizzato l'iniziativa programmata in parte anche con l'apporto del volontariato; a tal fine vanno dichiarati con precisione la tipologia ed il numero degli operatori volontari, nonché il numero di ore di attività di volontariato effettivamente prestate. Sono escluse dall'ammissibilità le ore prestate per frequenza corsi di formazione nonché per riunioni del consiglio di amministrazione e del consiglio direttivo.

2. In sede di rendicontazione delle spese correnti si può dimostrare la copertura di parte della spesa ammessa fino ad un massimo del 25%, e comunque con un tetto massimo di 25.000 euro, mediante

ore di volontariato svolte nell'anno, alle quali è attribuito un valore convenzionale di 16,00 euro per ogni ora lavorata.

3. I contributi devono essere rendicontati entro 5 anni dall'anno di concessione degli stessi. La documentazione di spesa relativa alle spese correnti deve essere emessa nell'anno di concessione del contributo o riferirsi a quello; le fatture per investimenti possono essere emesse anche negli anni successivi.

4. I documenti di spesa per progetti o iniziative che, per motivi non prevedibili al momento della presentazione della domanda di contributo e indipendenti dalla volontà dell'ente richiedente o per motivi temporali richiesti dall'iniziativa stessa, non si concludono entro l'anno solare di riferimento possono essere emessi nell'anno seguente; in tali casi è necessario dare un congruo preavviso e comunque motivare debitamente in sede di rendiconto l'avvenuto slittamento dell'iniziativa o del progetto;

5. Per spese riguardanti obbligazioni assunte nell'anno solare di riferimento del contributo, per conguagli di utenze o spese condominiali, può essere prodotta documentazione di spesa emessa nell'anno successivo a quello di assegnazione del contributo; resta fermo che le relative obbligazioni devono risultare assunte nell'anno di concessione del contributo;

Articolo 19 *Riduzione/restituzione del contributo.*

1. Qualora la disponibilità finanziaria non sia sufficiente per concedere un contributo a tutti i richiedenti nella percentuale risultante dai criteri di valutazione stabiliti dai presenti criteri, sono prioritariamente soddisfatte nella misura massima di cui all'*articolo 4* dei presenti criteri, le domande di contributo relative alle attività considerate prioritarie dalla Giunta provinciale in applicazione del piano sociale provinciale; per tutti gli altri richiedenti i contributi vengono ridotti in eguale misura percentuale. In tal caso la spesa che essi devono comprovare per ottenere il saldo del contributo stesso, si riduce proporzionalmente.

2. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa o rispettivamente rideterminata ai sensi del precedente comma 1, il contributo viene ridotto e ricalcolato d'ufficio sull'importo della spesa effettivamente sostenuta, secondo la percentuale già concessa.

3. Qualora la spesa effettivamente sostenuta sia inferiore all'anticipo concesso, l'ufficio competente ridetermina l'ammontare del contributo spettante sulla base della spesa effettivamente sostenuta e chiede all'ente la restituzione della parte eccedente.

4. Qualora l'ente non sia in grado di rendicontare alcuna spesa entro il 31 marzo dell'anno successivo alla liquidazione, l'anticipo deve essere restituito per intero, pena il recupero forzoso della somma dovuta, maggiorata degli interessi legali. L'ente deve altresì presentare all'ufficio provinciale competente una relazione in merito al non utilizzo dell'anticipazione concessa.

Articolo 20 *Controlli.*

1. L'ufficio provinciale competente effettua controlli ispettivi a campione, nella misura del sei per cento, come previsto dall'*articolo 2, comma 3 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17* e successive modifiche ed integrazioni, prendendo visione della documentazione contabile in originale e verificando la corrispondenza e la regolarità delle spese effettivamente sostenute rispetto alla dichiarazione sostitutiva.

2. I beneficiari dei contributi da sottoporre a controllo sono selezionati mediante sorteggio a cura di una commissione, nominata dal direttore della Ripartizione Famiglia e politiche sociali, che è composta dal direttore d'ufficio in carica, dal direttore di Ripartizione e da un funzionario esperto.

3. Il sorteggio di cui al comma 2 viene effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno tra gli enti beneficiari di contributo il cui saldo è stato liquidato dall'Ufficio competente nei mesi antecedenti a tale data.

4. Il controllo verte:

a) sulla veridicità delle dichiarazioni del legale rappresentante;

b) sulla regolarità della documentazione di spesa fino alla concorrenza della spesa ammessa e sulla sua riconducibilità alle iniziative ammesse a contributo;

c) sulla registrazione della documentazione contabile relativa al vantaggio economico nel libro cassa e/o negli altri registri previsti dallo statuto o dal regolamento dell'ente;

d) su estratti del conto corrente intestato al beneficiario e da questi indicato in domanda, eventualmente schermati, al fine di evidenziare la corretta amministrazione del contributo, nel rispetto della normativa sulla privacy;

e) sulla corrispondenza delle prestazioni di volontariato dichiarate in linea con le finalità statutarie dell'ente nonché con le attività e iniziative effettivamente svolte.

CAPO V

Disposizioni finali

Articolo 21 *Norme transitorie.*

1. Per gli investimenti già in corso di finanziamento prima dell'entrata in vigore dei presenti criteri e facenti parte di piani pluriennali, la cui esecuzione sia già iniziata prima dell'approvazione dei presenti criteri, si continuano ad applicare i criteri di finanziamento precedentemente in vigore.

Allegato A

(Articolo 5, comma 1) - Contributi a cooperative sociali per attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate

Articolo 1 Beneficiari.

1. Possono accedere ai contributi le cooperative sociali istituite ai sensi della *legge 381/91, art. 1, comma 1, lettera b)*, iscritte nel registro provinciale di cui alla *L.R. 9 luglio 2008, n. 5*, che svolgono la propria attività nel territorio provinciale.

Articolo 2 Attività ammessa a finanziamento.

1. Sono ammesse a finanziamento le sole spese correnti relative all'attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate così come definite dalla *legge 381/1991, art. 4* e dalla *legge regionale 24/1988, art. 3*.

Articolo 3 Determinazione del contributo.

1. Il contributo concedibile varia da un minimo del 65 fino ad un massimo dell'85 per cento della spesa ammessa.
 2. Il contributo concesso non può comunque essere superiore al contributo richiesto.
-
-

Articolo 4 Criteri di ammissibilità.

1. Per poter accedere al contributo, i richiedenti devono produrre i seguenti documenti:
 - a) ultimo bilancio depositato presso la Camera di Commercio oppure, per le Cooperative di nuova costituzione, il piano finanziario per l'anno di riferimento della domanda di contributo;
 - b) dichiarazione attestante il rispetto dei contratti di lavoro nazionali e territoriali, delle norme previdenziali e di quelle sulla sicurezza del lavoro;
 - c) dichiarazione attestante la regolarità delle revisioni biennali così come disposto dal *D.Lgs. n. 220 del 2 agosto 2002* e dalla *L.R. n. 5 del 9 luglio 2008*;
 - d) dichiarazione attestante l'adozione di un modello di riferimento per l'inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate che definisca, all'interno dei progetti individualizzati, obiettivi, tempi, modalità di verifica ed esiti del singolo progetto;
 - e) dichiarazione attestante l'inserimento in cooperativa di almeno n. 2 persone svantaggiate al momento della presentazione della domanda di contributo.
-
-

Articolo 5 *Criteri di valutazione.*

1. Per la determinazione della percentuale di contributo di cui all'*articolo 3* del presente allegato verranno presi in considerazione i seguenti indicatori di qualità, la cui ponderazione risulta dall'*allegato "F"* dei "Criteri e modalità di concessione di contributi per spese correnti ed investimenti ad enti pubblici e privati ai sensi dell'*articolo 20-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13*, e successive modifiche ed integrazioni, sulla concessione di contributi";

- a) presenza di un progetto socio-educativo individualizzato di inserimento lavorativo;
 - b) lavoro in rete e rapporti strutturati con gli enti invianti;
 - c) rilevanza sociale del progetto;
 - d) presenza di un piano formativo interno/esterno in ambito sociale del personale svantaggiato/non svantaggiato;
 - e) presenza di personale con percorso formativo/esperienza che attesti la competenza nell'area sociale;
 - f) presenza nell'ambito sociale di personale bilingue;
 - g) coinvolgimento del volontariato;
 - h) complessità della gestione delle persone svantaggiate inserite in cooperativa.
-
-

Articolo 6 *Documentazione.*

1. Alla domanda di contributo di cui all'*art. 11*, comma 1, compilata in ogni sua parte, deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, o dichiarazione che tali atti sono già stati precedentemente inoltrati all'ufficio nel testo vigente;
 - b) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata di dati statistici con l'indicazione dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi programmati;
 - c) relazione programmatica per l'attività prevista per l'anno di riferimento, con la motivazione di eventuali incrementi di spesa rispetto all'anno precedente;
 - d) curriculum vitae dei referenti sociali o dichiarazione che tali documenti sono agli atti dell'Ufficio presso cui viene inoltrata domanda di contributo, con particolare riferimento a quanto previsto dall'*articolo 5*, comma 1, lettere e) ed f)
 - e) una dichiarazione circa eventuali altri contributi pubblici ricevuti o richiesti nell'anno di riferimento per le spese correnti esposte nella domanda ed eventualmente ammesse a contributo indicando l'Ufficio, l'oggetto della domanda, l'importo richiesto e il contributo ricevuto e impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali nuove richieste o contributi ricevuti;
 - f) modello di riferimento per l'inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate con indicazione del responsabile sociale della cooperativa;
 - g) piano formativo interno/esterno in ambito sociale del personale svantaggiato/non svantaggiato.
-
-

Articolo 7 *Spese ammissibili.*

1. Sono ammissibili le seguenti spese correnti:

a) costi del personale:

- stipendi, imposte, oneri sociali, previdenza complementare, accantonamenti al fondo TFR, compensi, aggiornamento e formazione, rimborsi spese, abbigliamento da lavoro, servizio mensa.

Dette spese sono ammesse per le sole figure professionali di seguito indicate e nella misura percentuale riportata:

a1) persone svantaggiate: 100%;

a2) operatore sociale: fino ad un massimo del 100% in rapporto al numero di utenti inseriti;

a3) tutor/figura di affiancamento lavorativo per ogni singolo settore produttivo: fino ad un massimo del 70% in rapporto al numero di utenti inseriti;

a3 bis) se il tutor/figura di affiancamento lavorativo è anche l'unica persona normodotata in forza al settore, la spesa può essere ammessa fino ad un massimo del 100% in rapporto al numero di utenti inseriti;

a4) Direttore: fino ad un massimo 30% in rapporto al numero di utenti inseriti.

b) rimborsi spese per collaboratori volontari: 100%

c) spese generali: fino ad un massimo del 5% della somma delle spese ammesse di cui alle lettere precedenti.

Articolo 8 *Norme transitorie.*

1. Alle cooperative sociali di inserimento lavorativo che nel corso del 2010 hanno ricevuto un contributo per spese correnti, per l'anno 2011 può essere concesso un anticipo di cui all'*art. 11* delle disposizioni generali dei "Criteri e modalità di concessione di contributi per spese correnti ed investimenti ad enti pubblici e privati ai sensi dell'*articolo 20-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13*, e successive modifiche ed integrazioni", sulla concessione di contributi" pari al 50% del contributo ricevuto nel 2010.

2. Per cooperative sociali di inserimento lavorativo che all'entrata in vigore dei presenti criteri risultino beneficiarie di contributi ai sensi della *legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, art. 20-bis*, qualora il contributo concedibile risulti inferiore a quanto concesso nell'anno precedente all'entrata in vigore degli stessi, l'adeguamento potrà avvenire entro un termine massimo di 4 anni. L'importo posto progressivamente in riduzione è pari al 25% della differenza tra il contributo concesso nell'anno precedente e quello concedibile in applicazione dei presenti criteri.

3. Per cooperative sociali di inserimento lavorativo che all'entrata in vigore degli stessi criteri risultino già beneficiarie di contributi ai sensi della *legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, articolo 20-bis*, qualora il contributo concedibile risulti maggiore di quanto concesso nell'anno precedente l'entrata in vigore dei presenti criteri, l'adeguamento avverrà nell'arco di 4 anni. L'incremento progressivo è pari al 25% della differenza tra il contributo concedibile in applicazione dei presenti criteri e quello concesso nell'anno precedente.

Articolo 9 *Riduzioni.*

1. Qualora la disponibilità finanziaria non sia sufficiente per concedere un contributo a tutti i richiedenti nella percentuale risultante dai criteri di valutazione stabiliti dal presente allegato, sono prioritariamente soddisfatte nella misura massima di cui all'*articolo 3* le domande di contributo presentate da cooperative già beneficiarie di contributi negli anni precedenti, tenuto conto prioritariamente di quanto previsto dall'*articolo 8* comma 2. In caso di riduzione del contributo anche la spesa che i beneficiari devono comprovare per ottenere il saldo del contributo stesso, si riduce proporzionalmente.

Articolo 10 *Disposizioni finali.*

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente allegato si rinvia alle disposizioni dei "Criteri e modalità di concessione di contributi per spese correnti ed investimenti ad enti pubblici e privati ai sensi dell'*articolo 20-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13*, e successive modifiche ed integrazioni".

Allegato B

(Articolo 7, comma 1, lettera b) - Contributi settore "famiglia e infanzia" - Contributi per il servizio di microstruttura

Articolo 1 *Destinatari e costi ammissibili.*

1. I Comuni o i consorzi di comuni che promuovono la realizzazione e gestione di microstrutture per la prima infanzia sono ammessi ai contributi per spese correnti di cui all'*articolo 1b/s, comma 5, della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8*, alle seguenti condizioni:

a) che l'esigenza di attivazione del servizio sia attestata da apposita rilevazione del fabbisogno, tenuto conto anche della eventuale presenza sul territorio di riferimento di altri servizi per la prima infanzia;

b) che l'attivazione del servizio sia conforme alla programmazione provinciale del settore;

c) che venga garantito un sistema di monitoraggio della qualità del servizio;

d) che, in caso di insufficienza di posti a disposizione, l'accesso al servizio avvenga sulla base di criteri ispirati a fini sociali, nell'intento di favorire la conciliabilità degli impegni familiari con quelli lavorativi dei genitori.

2. I costi ammessi a contributo sono determinati sulla base del costo complessivo del servizio e comprendono tutte le spese sostenute per la retribuzione del personale, per l'assistenza ed il mantenimento degli utenti e ogni altra spesa che concorre a formare il costo del servizio.

3. Nei costi sono compresi gli ammortamenti relativi al rinnovo dei locali nonché all'acquisto delle attrezzature interne per una quota non superiore complessivamente al quattro per cento dei costi determinati ai sensi del comma 2, ad esclusione degli oggetti di investimento già finanziati con contributo provinciale.

4. Sono altresì riconosciute come spese ammissibili a contributo i costi figurativi per l'eventuale messa a disposizione a titolo gratuito ad un ente gestore privato di locali di proprietà comunale. A tal fine viene considerato il valore del canone di locazione convenzionale.

Allegato C

(Articolo 7, comma 1, lettera h) - Contributi nel settore "famiglia e infanzia" - Contributi per la gestione di soggiorni marini per minori

Articolo 1 Beneficiari.

1. Hanno accesso ai contributi per spese correnti gli enti privati senza fini di lucro aventi sede legale in provincia di Bolzano che gestiscono soggiorni marini per minori aventi dimora stabile in provincia di Bolzano.

Articolo 2 Finalità del servizio.

1. I soggiorni marini devono rappresentare occasione di socializzazione, costituire attività di prevenzione e promuovere la competenza sociale dei minori partecipanti all'iniziativa.
 2. L'intervento è rivolto in via prioritaria ai minori provenienti da situazioni familiari difficili, sia dal punto di vista economico che sociale, e mira a promuovere il benessere dell'intera famiglia.
 3. I soggiorni devono poter offrire occasione d'incontro in un contesto multiculturale, favorire l'integrazione dei minori diversamente abili e rafforzare il comportamento sociale del bambino.
 4. L'ente beneficiario del contributo garantisce i rapporti con gli enti pubblici e privati gestori di servizi sociali in provincia di Bolzano al fine di favorire l'inserimento dei minori provenienti da situazioni familiari difficili.
-
-

Articolo 3 Caratteristiche strutturali.

1. Il soggiorno marino deve essere offerto in strutture residenziali di proprietà dell'ente richiedente il contributo le quali presentino le seguenti caratteristiche:

- a) superficie interna alla struttura residenziale non inferiore a m² 10,00 per bambino e superficie esterna non inferiore a m² 26,00 per bambino
- b) spazi-gioco e spazi verdi all'esterno dell'immobile
- c) spazi comuni all'interno dell'immobile per lo svolgimento di attività pedagogiche di gruppo
- d) disponibilità di un tratto di spiaggia ad uso esclusivo

Articolo 4 *Autorizzazioni e permessi.*

1. Il beneficiario del contributo deve essere in possesso di tutti i permessi ed autorizzazioni di legge necessari per l'esercizio di attività alberghiera quali, a titolo d'esempio, l'autorizzazione igienico-sanitaria, in materia di sicurezza sul lavoro (Legge 626/1994) e antincendio, l'HACCP, ecc. o di documentazione equipollente

Articolo 5 *Progetto pedagogico.*

1. Il soggiorno marino deve prevedere un progetto pedagogico che permetta di:

- a) rafforzare la personalità del minore
 - b) sviluppare le competenze sociali dei bambini (spirito di cooperazione, gestione dei conflitti, partecipazione a dinamiche di gruppo, integrazione, scambi interculturali, assunzione di responsabilità per le proprie azioni, ecc.)
 - c) sviluppare l'autonomia del bambino d) trasmettere e sensibilizzare il minore rispetto a valori quali l'amicizia, tolleranza, l'apertura verso l'altro, il rispetto, la riconoscenza ecc.
 - e) promuovere l'attività sportiva.
-
-

Articolo 6 *Personale socio-educativo.*

1. Il beneficiario del contributo dovrà garantire la presenza in loco di un responsabile pedagogico con formazione specifica e di operatori in rapporto non inferiore ad uno ogni 13 bambini assistiti.

2. Gli operatori addetti all'assistenza e vigilanza dei minori dovranno essere d'età superiore ai 18 anni ed avere una formazione in campo socio-educativo o, in subordine, aver usufruito almeno di un percorso formativo ad hoc a cura dell'ente organizzatore del soggiorno marino prima di aver preso parte allo stesso.

Articolo 7 *Compartecipazione ai costi del servizio da parte delle famiglie.*

1. I costi a carico delle famiglie sono determinati a cura dell'ente gestore del soggiorno marino, che ha la facoltà di fissare i vari livelli di compartecipazione (ordinario, ridotto e maggiorato) ed eventuali modalità di verifica della condizione economica delle famiglie.

Articolo 8 *Determinazione dei contributi.*

1. Il contributo è concesso previo esame della spesa ammissibile ed è pari a euro 20,00 a giornata per singolo bambino, fermo restando che il contributo complessivo non potrà essere superiore al 60% della spesa ammessa.

Articolo 9 *Disposizioni finali.*

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente allegato si rinvia alle disposizioni generali di cui ai "Criteri e modalità di concessione di contributi in conto corrente ed in conto capitale ad enti pubblici e privati ai sensi dell'*articolo 20-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13*, e successive modifiche ed integrazioni, sulla concessione di contributi"

Allegato D

(Articolo 8, comma 2.2, lettere a) e b) e comma 2.8) - Investimenti settore "Anziani"

COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI STRUTTURE DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI

1. Importi massimi ammessi

a) Nuove costruzioni

1. Case di riposo e centri di degenza: importo fisso euro 115.000 per posto letto;
2. Comunità alloggio e altre forme di residenza assistita per anziani: importo fisso euro 68.000 per posto letto;
3. Strutture per l'assistenza diurna: importo fisso euro 43.000 per posto.
4. Centri diurni: euro 125.000.

b) Ristrutturazioni

1. Case di riposo e centri di degenza: importo fisso euro 80.000 per posto letto;
2. Comunità alloggio e altre forme di residenza assistita per anziani: importo fisso euro 48.000 per posto letto;

3. Strutture per l'assistenza diurna: importo fisso euro 32.000 per posto;

4. Centri diurni: euro 100.000.

c) Stanze per il personale e alloggio per il custode

Nelle case di riposo/centri di degenza e nelle comunità alloggio e altre forme di residenza assistita per anziani è ammessa la costruzione di stanze per il personale nella misura fino al 10% del numero dei posti letto della struttura stessa. L'importo fisso per stanza per il personale prevista è fissato in euro 35.000. Per l'eventuale alloggio del custode importo fisso è pari a euro 45.000.

d) Ulteriori spese ammesse

In situazioni particolari e con relativa motivazione possono essere ammessi ulteriori spese fino ad un importo massimo complessivo del 25% della spesa ammessa per i punti a), b) e c) per i seguenti investimenti:

1. Acquisto del terreno: in base alla stima dell'Ufficio estimo dell'Amministrazione provinciale o di un perito stimatore giurato.

2. Scavi e fondazioni speciali: Costi aggiuntivi per scavo e fondazioni speciali su terreni particolarmente difficili: in base al preventivo di spesa.

3. Prescrizioni da parte dell'Ufficio beni culturali: in caso di prescrizioni da parte dell'Ufficio beni culturali dell'Amministrazione provinciale sono considerati i maggiori costi.

2. Prescrizioni

Gli investimenti devono rispettare tutte le norme della Provincia in materia di caratteristiche e requisiti tecnici delle strutture. Case di riposo e centri di degenza esistenti, la cui dimensione non permetta una gestione economica accettabile, possono essere potenziati. La dimensione minima è di 40 posti letto. Il finanziamento di ristrutturazioni è di norma possibile solo una volta trascorsi un minimo di 15 anni dalla realizzazione della struttura o dall'ultima ristrutturazione.

COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER ANZIANI

1. Definizione e caratteristiche tecniche

Gli alloggi per anziani devono avere una superficie compresa tra i 38 e i 60 mq. La stanza da letto (stanza ad un letto) deve avere una superficie di almeno 16 mq. Tutti gli alloggi per anziani devono essere completamente accessibili da parte di persone disabili.

Le dimensioni di cui sopra comprendono i servizi igienici, idonei ad accogliere disabili, e dotati, di norma, di doccia a pavimento e di spazio per la lavatrice. Nel locale sono da prevedersi gli allacciamenti per il bidet.

Il fabbisogno di alloggi per anziani è fissato dalla pianificazione sociale provinciale. Tale fabbisogno va inteso come valore indicativo. In casi motivati tale fabbisogno potrà essere elevato fino al 20%.

Il finanziamento di ristrutturazioni è di norma possibile solo trascorsi un minimo di 15 anni dalla realizzazione della struttura o dall'ultima ristrutturazione.

2. Importi massimi ammessi

a) costruzione

Costruzioni nuove:

importo fisso euro 75.000 per alloggio

Ristrutturazioni:

importo fisso euro 55.000 per alloggio

b) Acquisto di alloggi

Alloggi per anziani costruiti o immobili da ristrutturare in alloggi per anziani: costi ammessi in base alla stima dell'Ufficio estimo dell'Amministrazione provinciale o di un perito stimatore giurato.

c) Ulteriori spese ammesse

In situazioni particolari e con relativa motivazione possono essere ammessi ulteriori spese fino ad un importo massimo complessivo del 25% della spesa ammessa per i punti a) e b) per i seguenti investimenti:

1. Acquisto del terreno: in base alla stima dell'Ufficio estimo dell'Amministrazione provinciale o di un perito stimatore giurato.

2. Scavi e fondazioni speciali: Costi aggiuntivi per scavo e fondazioni speciali su terreni particolarmente difficili: in base al preventivo di spesa.

3. Prescrizioni da parte dell'Ufficio beni culturali: in caso di prescrizioni da parte dell'Ufficio beni culturali dell'Amministrazione provinciale sono considerati i maggiori costi.

RIADATTAMENTO E MANUTENZIONE, ACQUISTO DI APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO

1. Importi massimi ammessi

1. Case di riposo e centri di degenza

a) Arredamento generale per nuove costruzioni:

1) per ogni letto importo fisso euro 35.000;

2) cucina euro 155.000;

3) lavanderia euro 80.000.

b) Automobili:

1) autovetture importo fisso euro 13.000;

2) pulmini importo fisso euro 26.000;

2. Alloggi per anziani

a) Arredamento importo fisso euro 16.000 per alloggio.

3. Comunità alloggio e altre forme di residenza assistita per anziani

a) Arredamento: per ogni letto importo fisso euro 12.000;

b) Cucina comune: importo fisso euro 16.000;

c) Lavanderia comune: importo fisso euro 5.000.

4. Aiuto domiciliare e assistenza diurna

a) Autoveicoli importo fisso euro 13.000;

b) Pulmini importo fisso euro 26.000;

5. Centri di assistenza diurna a) Arredamento euro 60.000.

6. Centri diurni

a) Arredamento euro 45.000

b) Cucinino euro 10.000.

7. Club per anziani

a) Arredamento euro 10.000.

8. Per tutte le strutture

a) Spese per manutenzione e per acquisti di arredamento ed attrezzature: in base al preventivo;

b) Non sono ammissibili le spese per la piccola manutenzione e gli acquisti non superiori ad euro 2.500 per i club per anziani e ad euro 5.000 per le altre strutture, nonché per il materiale sanitario e di consumo.

Allegato E
(Articolo 9, comma 1, lettera b) - Contributi settore "Disabili, psichiatria sociale e dipendenze" - Contributi per inserimento lavorativo di persone con disabilità grave

Articolo 1 *Spesa ammessa e ammontare dei contributi.*

Sono ammesse a finanziamento le spese correnti relative all'assunzione della persona con disabilità, che possiede tutti i seguenti requisiti:

- iscrizione negli elenchi del collocamento mirato;
- possesso della certificazione rilasciata dalla commissione sanitaria di cui alla *L. 104/92* per le finalità previste dalla *legge 12 marzo 1999 n. 68*, nella quale sia ammesso il collocamento della persona disabile;
- invalidità civile fisica oltre il 74% ovvero psichica e intellettuale indipendentemente dalla percentuale d'invalidità;
- aver svolto un progetto d'inserimento lavorativo certificabile;
- possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso al pubblico impiego.

L'ammontare del contributo copre gli oneri sociali sostenuti dal datore di lavoro per l'assunzione della persona disabile grave. Per le assunzioni volontarie effettuate oltre la quota prevista ai sensi della *L. 68/99*, il contributo è del 60% delle spese ammesse a finanziamento.

Qualora l'assunzione della persona sia avvenuta dopo il termine per la presentazione della domanda di contributo, alla scadenza successiva possono essere richieste anche le spese sostenute per detto periodo, purché relative all'anno corrente.

Articolo 2 *Documentazione.*

Alla domanda di contributo, compilata su modello predisposto dall'ufficio competente, deve essere allegato il preventivo di spesa annuale dettagliato relativo ai costi della persona disabile da assumere.

Articolo 3 *Liquidazione e rendiconto.*

Il contributo è erogato annualmente in un'unica soluzione, previa presentazione del rendiconto di spesa. Il rendiconto è composto da:

- lettera accompagnatoria;
- copia del contratto di lavoro stipulato;
- dichiarazione da parte dell'ente dell'avvenuto versamento degli oneri sociali relativi alla persona disabile assunta;
- tabella con il riepilogo dei costi effettivamente sostenuti nell'anno solare per la retribuzione della persona disabile assunta;
- dichiarazione inerente la ritenuta d'acconto (4%).

Il rendiconto deve essere inoltrato entro il 31 marzo dell'anno successivo all'ufficio competente.
